1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 225

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Giovedì 16 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro delle pubblica istruzione al Luogotenente Generale del Re in udienza del 1° agosto 1866.

ALTEZZA REALE,

Oggi vi è sottoposta la nuova pianta organica degli impiegati e serventi nella segreteria della Regia Università di Torino. Per essa la spesa che per effetto dell'antica pianta del 18 agosto 1861 e delle modificazioni introdottevi con due decreti successivi, saliva a lire 26,160, viene ridotta a lire 18,140, e così coll'annuo risparmio di lire 8,020 senza che perciò se n' abbia a temere scapito nell'andamento regolare dell'amministrazione.

Quando tale proposta torni gradevole a V. A. R., il ministro riferente la prega di volervi apporre la Sua firma.

Il numero 3116 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la pianta organica degli impiegati e serventi nella segreteria della Regia Università di Torino approvata col Regio decreto del 18 agosto 1861, n° 192, e modificata coi successivi Regi decreti 15 agosto 1863 e 28 marzo 1865, n° 2227;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la pianta organica degli impiegati e serventi nella segreteria della Regia Università di Torino, annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. In quanto concerne il personale servente, l'applicazione della nuova pianta si farà mano mano che avvenga una vacanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BERTI.

Pianta organica degli impiegati e serventi nella segreteria della Regia Università di Torino.

	Segretario capo	L. 4,000
	Economo cassiere (oltre l'allog.)	» 3,000
1	Segretario di 2ª classe	» 3,000
1	Applicato di 1ª classe	» 2,200
1	Id. di 3ª id.	» 1,500
1	Id. di 4ª id.	» 1,200
1	Portinaio	» 800
1	Inserviente	» 1,000
2	Inservienti a L. 720	» 1,440
	Totale	L. 18,140

Firenze, 1° agosto 1866.

Visto d'ordine di S. A. R il Luogotenente Generale il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione
BERTI.

Relazione del ministro dei lavori pubblici al Luogotenente Generale del Re in udienza del 4 agosto corrente:

ALTEZZA REALE,

Nell'elenco dei porti di 1ª classe annesso al Reale decreto 15 marzo p. p., n° 2828, con cui veniva sancita la classifica di tutti i porti del Regno, per ommessione materiale di scritturazione non fu compresa quella di Genova fra le provincie che concorrer deggiono nelle spese del porto di detta città, in senso della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*, articolo 188.

Lo schema di decreto che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. è inteso a riparare l'ommessione anzidetta.

Il numero 3117 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Regio decreto del 15 marzo 1866, n° 2828, emanato in senso dell'articolo 185 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*;

Riconosciutasi la materiale ommessione di una provincia fra quelle interessate alla conservazione e miglioramento del porto di Genova;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Al n° 4 dell'elenco dei porti di 1ª classe annesso al succitato Regio decreto ed alla colonna *Enti interessati*, la designazione delle provincie interessate si sostituisce con la seguente:

Provincie di Genova, Alessandria, Novara, Milano, Torino, Pavia e Piacenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e dí farlo osservare

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

S. JACINI.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti al Luogotenente Generale del Re in udienza del 1° agosto 1866.

ALTEZZA REALE,

La pubblicazione dello Statuto del Regno che stabilisce l'eguaglianza civile di tutti i cittadini, e quella della legge sulle elezioni amministrative che determina agli anni 21 l'età per l'esercizio dei dritti elettorali, mi inducono a sottoporre a V. A. R. un decreto che riduce, nelle provincie liberate dall'occupazione austriaca, agli anni 21 l'epoca della maggiore età, finora protratta, secondo le leggi colà vigenti, a 24 anni.

Io spero che V. A. R. vorrà approvare questo decreto, che si è stimato opportuno di redigere colle parole stesse adoperate dal Parlamento nel 1861 allorchè adottò una eguale disposizione per la Lombardia, ed apporvi la Reale Sua firma.

Il numero 3135 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Visto il § 21 del Codice civile generale austriaco, e l'articolo 240 del Codice civile del regno d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca l'età minore contemplata nel § 21 del Codice in esse vigente, cessà coll'anno vigesimoprimo compiuto.

Art. 2. In tutte le disposizioni del Codice civile o di altra legge qualsiasi vigente nelle dette provincie, nelle quali o si suppone o espressamente riportasi il fine dell'età minore all'anno vigesimoquarto compiuto, si intenderà sostituito quale termine dell'età minore, l'anno vigesimoprimo compiuto.

Art. 3. Il presente decreto avrà vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

F. BORGATTI.

Il numero 3141 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Ritenuta la facoltà riservata al potere sovrano dall'articolo 30 della legge 4 marzo 1848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È convalidata l'instituzione autorizzata nel 1861 dal Luogotenente Generale del Regno di Napoli degli squadroni di Guardia Nazionale Mobile a cavallo nelle provincie di Basilicata e di Bari per tutto il tempo in cui durarono in servizio, e sono parimente convalidati i pagamenti delle competenze loro corrisposte nella misura per gli squadroni sotto il Comando Rennuni di L. 4 25, e in quella di L. 4 per lo squadrone di Altamura e Gravina.

Art. 2. La somma necessaria alla sistemazione dei pagamenti fatti in via provvisoria sarà imputata al fondo stanziato per la Guardia Nazionale nei corrispondenti capitoli dei bilanci dell'interno relativi agli esercizi finanziari cui è riferibile la spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

I numeri 3080, 3081, 3082, 3123, 3124, e 3125 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contengono i decreti Reali del 18 e del 28 luglio ultimo che nominano i commissari straordinari per le provincie venete.

I nomi dei personaggi preposti a quell'amministrazione furono indicati nella Gazzetta del 21 luglio e in quella del 5 corrente agosto.

Nel decreto Reale n° 3152, inserto nella Gazzetta del 13 corrente è occorso un errore di cifra all'art. 2. Là dove dice « minerale di rame tonnellate 5 90 » leggasi invece « minerale ecc. 5 00 ».

Con Reale decreto del 10 agosto 1866 vennero nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli uffiziali nel 217° battaglione di Guardia Nazionale Mobile qui sotto descritti, cioè:

Pischedda Giovanni Antonio, maggiore;
Melloni Antioco, capitano;
Passino-Enna Raffaele, id.;
Serralutzu Spano Gio. Battista, id.;
Manca Angelo, id.;
Zurro Francesco, luogotenente;
Delogu Segni cav. Gianmaria, id.;
Perria Raimondo, id.;
Piccolomini Gioachino, id.;
Decursu Giovanni, id. aiutante maggiore;
De Bernardi Pietro, sottotenente;
Segni Raffaele, id;
Delabarile Giorgio, id.;
Sanna Salvatore, id.;
Farau Giuseppe, id.;
Cadoni Antioco. id.;
Salaris Raffaele, id.;
Floris dott. Agostino, medico di battaglione.

I summentovati uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera ed ai vantaggi stabiliti pel respettivo loro grado dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello dal quale verranno a cessarne.

La presente pubblicazione dovendosi ritenere per parte degli interessati come partecipazione ufficiale della loro nomina, dovranno conseguentemente i medesimi trovarsi il giorno 25 agosto corrente in Oristano, luogo designato pella riunione del battaglione.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — Vedi n° 224)

Art. 111. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto o dell'autenticazione;

3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione, ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso o il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6° La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del valore della marca applicata per gli atti suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

Art. 112. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei notari e dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Art. 113. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di *cinque* lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

Art. 114. I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

CAPO III. — *Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro.*

Art. 115. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ed agli altri uffiziali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. 116. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'articolo 115.

Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed uffiziali indicati dall'articolo 73 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. 117. Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire *cinquanta*, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 118. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. 119. I capi delle amministrazioni comunali sopra richiesta officiale degl'impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dal presente decreto.

Art. 120. Il ricevitore del registro non potrà sotto verun pretesto e benche si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.

Il ricevitore non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritendone gli atti e le produzioni.

Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare alla amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentata.

In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.

Art. 121. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.

Art. 122. Nessun'autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questo decreto o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO V.

Delle prescrizioni e dei provvedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

CAPO I. — *Delle prescrizioni.*

Art. 123. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1° *Dopo due anni*, dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2° *Dopo tre anni*, dal giorno della presentata denunzia qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie delle successioni, o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3° *Dopo tre anni*, dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o cappellanie;

4° *Dopo cinque anni*, dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni o sulle dotazioni non denunziate.

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi o cappellanie aventi sede fuori dello Stato tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'uffizio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto col mezzo di documenti ad esso presentati venire in cognizione dell'apertura della successione, o della presa di possesso del benefizio o cappellania.

Art. 124. Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli articoli 69 e 75.

Art. 125. Trascorso il termine di vent'anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio, o in atti amministrativi, o davanti un uffizio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali, o in forma privata, si farà luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito ed enunciato.

Art. 126. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 127. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dal presente decreto, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Art. 128. La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell' atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Art. 129. La data degli atti per iscrittura privata non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile.

CAPO II. — *Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.*

Art. 130. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa competerà alle direzioni provinciali delle tasse e del demanio o al Ministero delle finanze a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

Art. 131. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente decreto, e d'ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro, è l'*ingiunzione*.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente uffizio di pagare entro quindici giorni sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. 132. L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione, se al debitore non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria mediante atto di opposizione da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di suppplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all'uffizio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Art. 133. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente decreto spetta in prima

istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.

L'amministrazione potrà essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle Corti d'appello dai proprii impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

Art. 134. Per le cause accennate dal presente titolo qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice secondo il disposto dal Codice di procedura civile.

Art. 135. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni, o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie, che dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Tanto nel caso di opposizione, che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un uffiziale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 4 giugno 1866.

Norme per l'ammissione nei battaglioni di figli di militari per l'anno 1866 (*)

Istituzione dei battaglioni di figli di militari.

§ 1. I battaglioni di figli di militari in Racconigi ed in Maddaloni, e l'Istituto militare *Garibaldi* in Palermo, ricevono giovani figli di militari ed impiegati dello Stato, come pure giovani appartenenti ad altre famiglie, e somministrano loro un'educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'uffiziali.

L'ammissione nei medesimi è gratuita, e lo Stato sopperisce a tutte le spese pel governo, pel mantenimento, pel vestiario e per l'istruzione dei giovani, salva l'eccezione di cui al § 23.

Condizioni e modo di ammissione.

CONDIZIONI.

§ 2. Le ammissioni nei battaglioni hanno luogo nell'ordine seguente:

a) I figli di militari, morti o giubilati per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio;

b) I figli di militari od impiegati dello Stato, morti, giubilati o riformati, o tuttora in servizio effettivo, in disponibilità o in aspettativa;

c) I giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni anzidette.

§ 3. I giovani aspiranti all'ammissione nei battaglioni di figli di militari devono:

1. Essere regnicoli: (pei cittadini di altro Stato potrà il ministro della guerra concedere speciali autorizzazioni di ammissione);

2. Compiere l'età di *quindici* anni, e non oltrepassare quella di *diciassette* anni al 1° ottobre dell'anno in cui vogliono essere ammessi.

3. Essere stati vaccinati od aver avuto il vaiuolo naturalmente.

4. Risultare di fisico robusto, sviluppato e scevro di difetti che possano rendere inabile a servizio militare. La statura minima pei giovani si è di metri 1,48 al compiere del 15° anno, e proporzionatamente maggiore di un centimetro almeno per ogni trimestre compiuto oltre i 15 anni, finchè raggiungano la statura di metri 1,56 prescritta per lo arruolamento volontario.

5. Risultare di buoni costumi e di regolare condotta.

6. Aver superato gli esami di promozione dalla 3ª classe elementare.

7. Avere il consenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito al compimento del 17° anno di età, non che l'obbligazione dei medesimi a sottostare alle spese, che i giovani avranno cagionato allo Stato, quando i medesimi venissero ritirati a norma del § 23.

Tempo utile per le domande - Domande di militari.

DOCUMENTI.

§ 4. Le domande devono essere fatte su carta bollata da lire 1 dai parenti o loro rappresentanti legali nel corso del mese di *agosto* dell'anno per cui si invoca l'ammissione, e da essi trasmesse affrancate sotto fascia al comandante del battaglione, in cui desiderano sia preferibilmente accettato l'aspirante. Le domande dei militari in effettivo servizio verranno trasmesse al comandante ora detto dal comandante del Corpo a cui appartengono. È riservata però al Ministero piena facoltà di destinare gli allievi a qualunque dei battaglioni di figli di mililari, a seconda delle convenienze del servizio.

Nelle stesse domande deve essere chiaramente indicato il circondario, la città o comune ed il domicilio, in cui si trovi il richiedente.

§ 5. Le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 3, debbono essere giustificate mercè i seguenti documenti:

1. Atto di nascita autenticato.

2. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto, autenticato dal sindaco.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco nel mese stesso in cui è presentata la domanda (Modello N. 76 del regolamento sul reclutamento dell'esercito).

4. Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nel cui territorio siano nati i ricorrenti; giusta la nota ministeriale 26 marzo 1866 (N. 60) *inserta a pagina* 161 *del Giornale militare*.

5. Certificato di aver superato gli esami indicati al § 3, n° 6.

6. Stato di famiglia corredato dei documenti che possano giustificare i titoli di benemerenza.

7. Se l'aspirante ha esercitato un'arte o professione, dovrà provare con documento di averlo fatto con onore e fedeltà.

8. Certificati d'idoneità fisica rilasciati nel mese d'*agosto*, in cui è fatta la domanda, dal medico divisionale presso lo spedale militare del capoluogo di divisione, in cui sono domiciliati (Modelli *A* e *B annessi al regolamento* 10 *luglio* 1865). I giovani dichiarati inabili dal medico divisionale potranno dietro loro richiesta al Ministero essere ammessi a nuova visita presso il medico capo del dipartimento militare nel quale risiede l'Istituto, conchè le spese di trasferta siano a totale carico degli interessati.

9. Atto d'assenso all'arruolamento volontario, e di obbligazione al rimborso delle spese sopportate dallo Stato nei casi di cessazione volontaria dall'Istituto di cui al § 23. (Modello *C stabilito dal mentovato regolamento, ed annesso alle presenti norme*).

10. Pei figli di militari e d'impiegati dello Stato dovrà presentarsi inoltre un estratto matricolare autentico dei servizi del padre, ovvero il foglio di congedo dal servizio militare, come altresì l'autorizzazione, in seguito alla quale egli contrasse matrimonio, quando non ne risulti dai documenti ora detti, o tranne il caso in cui non fosse prescritta quest'autorizzazione.

§ 6. I medici divisionali militari debbono prestarsi alle domande che loro verranno fatte per la visita dei giovani postulanti. Essi non ammetteranno alla visita che quei giovani, i quali presentino l'atto di nascita autenticato, il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo autenticato dal sindaco e lo stato di famiglia.

Il certificato modello *A*, di cui al § precedente, deve essere per mezzo delle direzioni degli spedali divisionali trasmesso direttamente al comandante del battaglione, al quale il giovane aspiri, accompagnato da un saggio di scrittura sotto dettatura di pugno dello stesso, onde, unitamente ai connotati più precisi e più distintivi, possa a suo tempo servire a constatarne presso il battaglione l'identità personale.

Il certificato modello *B* invece è rimesso ai parenti, e sarà da essi unito agli altri documenti a corredo della domanda per l'ammissione.

AMMISSIONI.

§ 7. Nel corso del mese di *ottobre*, e dopo di aver ricevuto dai comandanti degli Istituti gli specchi, in duplice copia, delle domande degli aspiranti che riuniscano i voluti requisiti, il Ministero, constatata l'eccedenza o deficienza di domande in confronto dei posti disponibili nei singoli battaglioni di figli dei militari, assegna a ciascuno il numero di aspiranti che devono ammettere per conto proprio o per conto di altro battaglione, dà le necessarie disposizioni per la designazione di questo, e fissa il giorno per la presentazione degli allievi ai battaglioni, a cui sono destinati.

§ 8. In conformità delle determinazioni del Ministero, ciascun comandante di battaglione di figli di militari manda ai parenti nello stesso mese di *ottobre* gli inviti per la presentazione degli aspiranti all'Istituto porgendo loro le occorrenti norme.

Quelli fra gli ammessi, che debbono per eccedenza di numero essere destinati ad altro battaglione, in cui risulti deficienza di aspiranti, vi sono condotti a drappelli guidati da un sottouffiziale.

§ 9. L'ordinaria ammissione dei giovani nei battaglioni di figli di militari ha luogo sul principio del mese di *novembre*. Essi vi debbono essere presentati a cure e spese dei parenti non accordandosi dal Ministero mezzi di trasporto nè per terra, nè per via di mare.

§ 10. I giovani sono dai comandanti dei battaglioni anzidetti chiamati per l'ammissione nell'ordine stabilito dal § 2°

Nel caso di eccedenza di aspiranti sono esclusi quelli che, giusta il certificato medico modello *A*, di cui al § 5°, risultino di costituzione meno sana e robusta, ed offrano per attitudine fisica minore certezza di riuscire atti al servizio militare, a qualunque delle tre categorie di aspiranti appartengano.

§ 11. Quando qualche giovane non possa essere presentato al battaglione nel termine stato prefisso a norma dei §§ 7, 8 e 9, i parenti devono giustificarne il legittimo impedimento con una fede medica od altra autorevole dichiarazione, autenticata l'una o l'altra dall'autorità municipale e trasmessa affrancata al comandante del battaglione, a cui il giovane è destinato. In mancanza di prove del legittimo impedimento, l'aspirante scade da ogni ragione all'ammissione, la quale in ogni caso non può prorogarsi oltre il 15 dicembre.

§ 12. Nei primi cinque giorni da quello fissato per l'ammissione, i giovani sono assoggettati a nuova visita sanitaria dal medico di dipartimento. Coloro che presso i battaglioni risultassero per avventura inabili al servizio militare, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via.

Insegnamento e disciplina.

§ 13. Il corso di educazione e d'istruzione nei battaglioni di figli di militari dura due anni.

I giovani appartenenti ad uno stesso anno di corso sono ripartiti in *sezioni* per le istruzioni scolastiche. I battaglioni sono poi ordinati in compagnie per le istruzioni militari e per l'amministrazione.

§ 14. L'educazione e la disciplina dei giovani è essenzialmente militare.

L'istruzione loro fornita ha per base le seguenti materie:

1° Istruzione religiosa;

2° Lingua e composizione italiana;

3° Aritmetica compiuta, con nozioni di amministrazione e contabilità militare;

4° Elementi di geometria e di disegno lineare;

5° Elementi di geografia e storia principalmente patria;

6° Calligrafia e compilazione di stati; pratiche di cancelleria;

7° Nozioni più necessarie sui regolamenti pel servizio delle piazze ed in campo, sul regolamento di disciplina e sul Codice penale militare;

8° Scuole teorico-pratiche del soldato di fanteria, di pelottone, di compagnia e di cacciatore; evoluzioni di battaglione, struttura e buon governo delle armi.

Sono inoltre i giovani addestrati nelle marcie militari, nella ginnastica, nel nuoto, nel tiro al bersaglio e nella scherma di punta, di baionetta e di bastone.

§ 15. Gli allievi che non tengano lodevole condotta durante il corso, incorrono, al loro uscire nell'esercito, negli effetti di cui al § 21.

Per quelli poi, che per decisa cattiva condotta, o per mancanza di delicatezza, risultassero indegni di rimanere nel battaglione, saranno, sulla proposta del Consiglio di disciplina, date dal ministro quelle disposizioni, che tornino opportune ove già abbiano contratto l'arruolamento, ed ove non l'abbiano contratto, saranno rimandati alle loro famiglie, nè in questo caso potranno essere ammessi al servizio militare prima dell'epoca del loro concorso alla leva.

Arruolamento ed uscita dai battaglioni di figli di militari.

§ 16. Di mano in mano che i giovani allievi compiano l'età di 17 anni, essi sono arruolati presso il Consiglio d'amministrazione per la ferma di otto anni nella categoria d'ordinanza, semprechè abbiano conservato tutta la idoneità fisica al servizio militare.

I giovani arruolati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ai più distinti fra gli allievi uscenti il tempo scorso nel battaglione dopo l'arruolamento potrà essere computato nel tempo utile per l'avanzamento a caporale.

Per tale effetto sarà, giusta le determinazioni date dal ministro della guerra, apposta speciale annotazione sul loro assento matricolare, caratteristico e delle punizioni, mercè cui potranno essere iscritti sul principio dell'anno seguente nelle liste per l'avanzamento a caporale. Non potranno però essere promossi caporali prima di aver compiuto tre mesi di servizio nel Corpo a cui sono destinati.

§ 17. In principio di agosto di ogni anno per cura del medico capo di dipartimento si procederà alla visita sanitaria degli allievi dei battaglioni di figli di militari.

§ 18. Per determinazione ministeriale saranno rimandati alle loro famiglie i giovani del 2° anno di corso che in seguito alla visita, di cui al § 17 non presentano l'idoneità fisica all'attivo servizio, e quelli del 1° anno, che pur non avendola non lasciano speranza di acquistarla nell'anno successivo.

§ 19. L'inabilità alla milizia constatata presso i battaglioni di figli di militari, non esime i giovani dall'essere sottoposti a nuova visita in epoca della chiamata alla leva della classe loro.

§ 20. Nel mese di ottobre di ciascun anno i giovani già stati arruolati, i quali abbiano percorso il 2° anno di corso, ovvero di permanenza nell'istituto, saranno trasferti nei corpi che il ministro avrà designati, avuto riguardo alla loro rispettiva attitudine ed agli interessi del servizio.

§ 21. Il ministro potrà, a seguito del parere del Consiglio di disciplina, escludere dallo avanzamento per diciotto mesi, ed anche per due anni, quegli allievi che non abbiano tenuto durante il corso una condotta abbastanza lodevole.

Tanto gli allievi che ripeterono il 1° anno di corso, quanto quelli del 2° anno che risultarono deficenti negli esami finali, andranno per naturale conseguenza esclusi dall'avanzamento per diciotto mesi, a datare dal giorno in cui furono assegnati ad un Corpo.

§ 22. I giovani che cessino dai battaglioni di figli di militari per determinazione del ministro motivata da inabilità al servizio militare, o da avviso del Consiglio di disciplina, sono rinviati alle loro famiglie muniti di foglio ed indennità di via.

I comandanti dei battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti di massa degli allievi ad esse rinviati. Quando riescano vani tali incumbenti ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23. Quando a seguito di domanda dei parenti i giovani ottengano facoltà dal ministro di cessare dal battaglione prima di aver contratto l'arruolamento volontario di cui nel § 16, dovranno i parenti stessi sottostare a tutte le spese che il medesimo avrà cagionato allo Stato, valutate a lire 50 al mese, oltre l'assegnamento di primo corredo ed il debito di massa.

(*Segue il modello C*)

(*) Il regolamento pei battaglioni di figli di militari fu approvato con Regio decreto 10 luglio 1865 (inserito nel n° 2418 della raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia, nel n° 199 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Giornale militare di detto anno a pag. 621).

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della cartella sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dalla data in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese, e resterà di pieno diritto annullata la precedente.

Cartella di deposito n° 20610 per lire 3,000 a favore di Curotti Antonio assoldato anziano del 49° reggimento fanteria.

Torino, li 12 luglio 1866.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto: Per l'Amministratore Centrale
GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Ecco l'articolo del *Constitutionnel*, riguardo alle voci di proposte fatte dalla Francia alla Prussia, articolo del quale ci diede un sunto il telegrafo:

« Da qualche giorno la stampa estera e la francese non parlano che di proposte state fatte dalla Francia alla Prussia.

« Vi sono dei giornali i quali spingendosi più avanti di lord Stanley, conoscono esattamente le notizie delle comunicazioni che vengono scambiate fra i gabinetti di Parigi e di Berlino.

« Si trovano degli altri giornali ancor più avanzati, perchè affermano che la Prussia abbia respinte le proposte della Francia.

« Queste sone supposizioni gratuite, ed importa che la pubblica opinione non sia traviata quando si tratta di un oggetto così grave.

« Senza dubbio può darsi che la Francia abbia diritto a compensi; ma credere ad un programma già formulato, ed al rifiuto di questo programma, gli è un disconoscere il carattere ordinario dei passi diplomatici, gli è un non tener conto delle relazioni più amichevoli che esistono fra le due potenze, gli è inoltre un dimenticare che il vero interesse della Francia non sta già nell'ottenere un ingrandimento insignificante qualunque di territorio, ma nell'aiutare la Germania a costituirsi nel modo più favorevole ai suoi propri interessi, ed a quelli dell'Europa.

PRUSSIA. — Il *Monitore prussiano* pubblica il seguente testo dell'armistizio conchiuso colla Baviera, Wurtemberg, Baden ed Assia-Darmstadt.

Convenzione colla Baviera:

« Art. 1. A partire dal 2 agosto avrà luogo un armistizio di tre settimane fra le truppe reali prussiane e le truppe reali bavaresi.

« Art. 2. I particolari più precisi dell'armistizio, e la linea di demarcazione per le truppe dei due Stati saranno regolati sulle basi dell'*uti possidetis* da una parte dai comandanti in capo dell'esercito prussiano del Meno e del corpo di riserva, e dall'altra da quelli dell'esercito bavarese.

« Art. 3. Il governo bavarese si obbliga a torre ogni ostacolo al ritorno delle truppe degli Stati della Germania settentrionale che si trovano a Rastadt, Ulma e Magonza, e provvedere che esse possano arrivare alle loro case applicando le disposizioni d'uso pel loro mantenimento.

« Il sottoscritto regio plenipotenziario prussiano dichiara che S. M. il Re di Prussia ha autorizzato il suo comandante dell'esercito del Meno ad accordare anche alle truppe dei governi di Wurtemberg, Baden e granducato di Assia, che si trovavano contro di lui, appena che lo dimanderanno, un armistizio che abbia principio collo stesso giorno, e per la stessa durata sulle basi dell'*uti possidetis*.

« Concluso l'armistizio verranno aperte a Berlino le trattative di pace fra S. M. il Re di Prussia, e S. M. il Re di Baviera, S. M. il Re di Wurtemberg, e le LL. AA. RR. i granduchi di Baden ed Assia Darmstadt.

« Nikolsbourg, 28 luglio 1866.

« DI BISMARCK
« BARONE DI PFORDTEN. »

Convenzione conchiusa ad Eisingen presso Wurtzbourg il 1° agosto 1866 col Wurtemberg:

« Art. 1. Fra le truppe prussiane e loro alleati da una parte, e le truppe reali wurtemberghesi dall'altra, è conchiuso un armistizio per la durata di tre settimane, a partire cioè dal 2 fino al 22 agosto inclusive.

« Le seguenti disposizioni sono state convenute per la durata di questo armistizio.

« Art. 2. Nel caso che le truppe wurtemberghesi rimangano cantonate in Baviera, esse non potranno portarsi sulla linea diritta del Meno, nè oltrepassare a ponente la strada da Ochsenfurt ad Aub, nè toccare il territorio wurtemberghese.

« Art. 3. Ma nel caso che il governo del Wurtemberg decidesse richiamare sul suo territorio le sue truppe, queste dovranno a tale effetto servirsi della strada da Rottembourg a Carlsheim, o di altra posta più all'oriente od a sud-est. Ma nel Wurtemberg queste truppe si porranno in modo da non oltrepassare a settentrione e ad oriente, fra Stuttgard e Bietighein, la ferrovia di Moerdlingen a Stuttgard, e di là per Bietighein a Bretten. Potranno occupare Ludvigsbourg.

« Art. 4. Il Governo wurtemberghese farà sapere al più tardi pel 9 agosto al comandante dell'esercito prussiano del Meno, se le truppe wurtemberghesi prenderanno la posizione designata all'articolo 2 o piuttosto quella accennata all'articolo 3.

« Art. 5. Le truppe prussiane e loro alleate non entreranno in alcuna parte del regno di Wurtemberg situata al sud d'una linea che vada partendo dalla frontiera del Baden e del Wurtemberg lungo il Neckar fino all'imboccatura del Kocher, poi lungo il Kocher fino a Hull, e da Hull alla grande strada di Carlsheim e Feuchtwagen.

« Art. 6. Le truppe prussiane e loro alleate rispetteranno nelle parti del Wurtemberg da esse occupate, le proprietà pubbliche e private, e non imporranno contribuzioni. Le suddette parti del paese saranno soltanto obbligate a mantenere gratuitamente le truppe prussiane giusta le tasse d'uso.

« Art. 7. Il Governo wurtemberghese si obbliga a provvedere che le sue truppe le quali si trovano ancora a Magonza abbandonino al più tardi per l'8 agosto questa fortezza, e si portino sulla strada ferrata della riva sinistra fino a Ludvigshafen, poi per Magonza e Bruschal a Stuttgard senza abbandonare la strada ferrata.

« Art. 8. Il Governo wurtemberghese si obbliga inoltre a provvedere che le truppe degli Stati del nord (Sassonia-Veimar, Sassonia Meiningen, Lippe Buckebourg, e Reuss) quante se ne trovano a Ulma possano rientrare alle case loro con armi e bagagli, e che vengano mantenute senza spesa per tutto il tempo che rimarranno nel territorio wurtemberghese.

« Il Governo wurtemberghese non eleverà opposizioni al ritorno alle case loro delle truppe di questi Stati che si trovano a Magonza ed a Rastadt.

« Art. 9. I paesi di Hohenzollern saranno sgombrati al più presto, e non più tardi dell'8 agosto dalle truppe e dagli impiegati wurtemberghesi, e questi ultimi rimetteranno l'amministrazione nelle mani degli impiegati prussiani e verranno compiutamente restituite le proprietà pubbliche e private in quanto sieno state danneggiate dalle truppe o dagli impiegati wurtemberghesi

« Art. 10. Il Governo wurtemberghese si obbliga ad indennizzare, per parte sua e proporzionalmente, i sudditi prussiani e quelli degli Stati alleati della Prussia, i quali hanno sofferto dei danni nelle loro proprietà dopo che le truppe prussiane hanno abbandonata Magonza.

« Art. 11. Ad eccezione delle prussiane e delle loro alleate menzionate all'articolo 5 il Governo del Wurtemberg non permetterà ad altre truppe di passare nel Wurtemberg o di prendervi posizione.

« L'uso delle strade di tappa al quale hanno diritto le truppe bavaresi dipenderà dal consenso speciale dal comandante dell'esercito prussiano del Meno.

« Art. 12. I Plenipotenziarii wurtemberghesi esprimono il desiderio che possa venir conchiuso un armistizio colle truppe del Nassau che sin ora furono riunite in un solo corpo d'armata, il Plenipotenziario prussiano rifiutò di soddisfare questo desiderio, non avendo nissuna autorizzazione in proposito.

« In fede si sono sottoscritti:

« Barone de Manteuffel comandante in capo dell'esercito del Meno;

« Barone Neurath presidente del Consiglio privato;

« Dardegg ministro della guerra;

« Barone de Warnbuler. »

— Togliamo dalla *Kreuz. Zeit.* il seguente resoconto della seduta del 10 agosto della Camera dei deputati a Berlino:

Prima che si passi all'ordine del giorno il signor Grabow dimanda la parola.

Grabow signori, invitato da diverse parti con premura ad accettare il posto di presidente di questa eccelsa Assemblea, posto, al quale potrei essere eletto per quattro settimane; prima di passare all'ordine del giorno sento l'obbligo di dichiarare, che dietro profondo e coscienzioso esame di comunicazioni degne di fede, ma che non possono venir pubblicate, relative alla mia elezione per parte dei mei amici politici, mi sono fermamente convinto che per quanto duro mi riuscisse nell'interesse della patria e di questa eccelsa Camera, io doveva assolutamente rifiutare una elezione che avesse per risultato la mia nomina.

In tutta la mia vita politica io mi sono sempre sforzato a non separare mai la fedeltà verso il trono da quella verso il popolo, e di riconciliare il presente col passato mercè un accordo calmo, ben ponderato, reciproco, e rimanendo sempre fedele alle mie convinzioni, alle leggi, alla costituzione.

Io rimarrò fedele a questi principii anche durante l'attuale seduta legislativa.

Stavenhagen, presidente decano. La dichiarazione che abbiamo intesa cagionerà senza dubbio un vivo dispiacere nei circoli più estesi; ma credo dovermi astenere dal dire di più a questo proposito.

La Camera passa all'elezione del presidente. Numero dei votanti 331. Il signor di Forkenbeck (del partito progressista) riporta 154 voti, il signor Arnim-Heinrichsdorf (conservatore) 134; il conte Schwerin (vecchio liberale) 24; il signor Gneist, 17: il signor Grabow, 2. Nissuno dei candidati avendo riportata la maggioranza assoluta, che è di 166, si passa allo scrutinio di ballottaggio, che giusta i regolamenti cade sui candidati i quali hanno riportato maggior numero di voti.

Su 328 votanti il signor de Forkenbeck ottiene 170 voti; il signor d'Arnim-Heinrichsdorf 136, il conte Schwerin 23. Perciò il signor de Forkenbeck, nominato presidente per le quattro settimane, prende il suo posto.

Forkenbeck. Signori, colla elezione stata or ora compita la Camera mi conferisce per quattro settimane la prima e la più difficile funzione.

Accetto l'elezione, e ringrazio di tutto cuore la Camera della fiducia che si degnò attestarmi con questa nomina.

Farò ogni sforzo per soddisfare ai gravi doveri del mio impiego.

Farò rispettare coscienziosamente ed imparzialmente il regolamento che voi stessi vi siete imposto.

Se io vi prego di darmi aiuto voi troverete naturale che io lo faccia, dappoichè è la prima volta che mi viene affidata una tale missione.

Mio primo dovere si è di invitare la Camera a ringraziare il presidente decano. (La Camera si alza).

Si passa all'elezione dei vice presidenti: su 329 votanti il signor de Stavenhagen ottenne 180 voti, il signor Holzapfel 145, il signor de Borkum-Dolffs 3, il signor d'Unruh 1: il signor de Stavenhagen è nominato primo vice presidente.

Al momento di mettere in torchio sentiamo che il signor de Bonin è nominato secondo vice presidente.

— La *Nat. Zeit.* dà il seguente testo dell'indirizzo della Camera dei Signori in Prussia:

« Molto illustre, potentissimo Re, graziosissimo Re e signore,

« La Camera dei Signori viene oggi al trono di V. M. col più profondo sentimento di riconoscenza inverso a Dio: egli fu, che nella sua grazia ha accordato all'esercito prussiano condotto da V. M. alle battaglie una serie di vittorie quasi senza esempio nella storia del mondo, sempre rapide, e strepitose.

« A Lui l'onore! Nel suo aiuto noi come la Prussia avremo piena ed intera fiducia qualunque esser possa il pericolo, e la lotta che i decreti della Provvidenza possano imporre in avvenire all'Europa ed alla nostra patria.

« V. M. istessa ha dichiarato in modo positivo che la guerra contro l'Austria non era stata intrapresa che dopo un esame il più ponderato e colla ferma convinzione, che ne risultò dalle assolute necessità di difendersi da un attacco non provocato, non meritato dalla Prussia.

« Questa parola reale toglie il doloroso rammarico che a noi, come a V. M. avrebbe senza questo fatto provare una guerra con una potenza le cui bandiere si trovarono di concerto colla Prussia contro comuni nemici in un tempo essenzialmente memorando, ed or non son molti anni.

« Abbiamo sinceramente lamentato che altri Stati tedeschi, di solito strettamente alleati alla Prussia, si sieno uniti all'Austria per combattere contro la Prussia, e che negli accaniti combattimenti degli ultimi tempi da ambe le parti sia corso sangue tedesco.

« Ma se il conflitto coll'Austria provenne essenzialmente dalla falsa situazione che risultava dalla costituzione federale della Germania, noi possiamo sperare con fiducia che a principiare dalla prossima conclusione della pace, coll'uscita dell'impero austriaco dalla Confederazione sparirà ogni nube nelle relazioni fra i governi di Prussia e d'Austria, e vedremo assicurata la loro durata per l'interesse reciproco delle due monarchie.

« La rigenerazione della Germania sotto gli auspici di V. M. Reale, basterà da sola a rendere impossibile in avvenire ogni conflitto sanguinoso fra gli Stati tedeschi.

« Il corso glorioso della guerra è nuova ed incontrastabile prova dei risultati sorprendenti e fortunati dell'organizzazione militare preparata e diretta con mano ferma dalla stessa V. M. così come della necessità che questa organizzazione trovi la sua completa esecuzione.

« Il popolo prussiamo in armi ha sostenuta la prova alla quale lo chiamava il suo Re e Signore: l'Europa sa adesso, che la Prussia può accettare anche senza alleati la lotta che le è dimandata da esigenze non giustificate, e che la sosterrà con una nuova gloria.

« Noi dobbiamo alla saviezza ed alla fermezza di V. M. di aver riportati sì grandi risultati nei preliminari di pace dovuti alla mediazione di una potenza straniera, della quale noi riconosciamo il disinteresse ed il giusto apprezzamento delle cose.

« Per quanto sien gravi i sagrificii della guerra,

per quanto prezioso il sangue versato dall'esercito prussiano, e dai soldati che in lui combattevano, questi sagrificii e questo nobile sangue sono seme del quale la patria coglierà senza dubbio in un non lontano avvenire il frutto.

« La paterna sollecitudine di V. M. saprà creare i compensi per i sagrificii che la guerra anche la più fortunata impone ad ogni paese, ed a certe classi dei sudditi.

« I soldati le cui ferite fan fede della loro devozione fino alla morte, le vedove e gli orfani dei valorosi, che han suggellata col sangue la loro fedeltà, non avranno certamente ad aspettare dalla generosità reale il sollievo al loro soffrire; sarà compito della rappresentanza del paese il contribuirvi.

« Noi non crediamo dovere precorrere l'alta saggezza di V. M., in quanto a ciò che ella certamente riconoscerà necessario alla patria.

« V. M. ha dato prova di una magnanima moderazione.

« La saviezza di V. M. saprà, noi lo speriamo e tutto il paese lo spera, riunire per modo le parti della monarchia sinora disgiunte, che la Prussia troverà nelle sue future frontiere la garanzia della sua sicurezza e della potenza indispensabile perchè in ogni circostanza sia assicurata la pace della Germania e dell'Europa, e che nel bel mezzo degli Stati prussiani un esercito nemico non si possa più ritrovare pronto ad entrare in campagna.

« Sotto questo rapporto, come sotto ogni altro, noi aspettiamo con rispetto la soluzione di Vostra Maestà riguardo al regolamento ulteriore delle relazioni politiche, e noi siamo certi che sotto lo scettro glorioso della sua casa reale la Prussia continuerà a camminare invariabilmente sulla strada della potenza crescente all'estero, e della prosperità all'interno, affine di compiere la sua missione tedesca. »

RUSSIA. — Si legge nel *Journal de Saint-Pétersbourg* dell'8 agosto:

Noi non conosciamo ancora precisamente cosa voglia la Prussia; ma quanto sappiamo si è che la guerra per lei fortunata fu fatta contro il voto della Confederazione; e che dal punto di vista del diritto stabilito dalle leggi in vigore e dai trattati esistenti al momento in cui ebbe principio questa guerra, la sua necessità era contestabile e contestata.

La forza delle armi ha assicurato il trionfo della Prussia.

Se essa volesse abusare di questo trionfo non potrebbe forse darsi che in faccia alle stipulazioni di trattati dimenticati o lacerati vi fossero delle potenze che esse pur volessero distruggere alcune parti dei trattati che tornarono loro incomode o dannose?

Se l'equilibrio europeo fosse distrutto, dovrebbe questo accadere a tutto vantaggio della potenza materiale e morale della sola Prussia?

E se l'equilibrio europeo non dovesse esser salvato dall'accordo delle potenze, non sarebbe naturale che ciascheduna non consultasse ormai che il suo proprio interesse?

Dalla condotta della Prussia può dipendere oramai che si mantengano o si cangino radicalmente le tradizioni internazionali.

Se il principio del *ciascuno per sè* e del *malanno ai vinti* viene adottato dalla Prussia, noi non siamo ancora al fine delle complicazioni politiche e delle modificazioni territoriali; se il diritto del più forte deve oggimai rimpiazzare ogni altro diritto, e se solo giudice del diritto è colui il quale fa uso del diritto da lui rivendicato, l'Europa entra in un'èra nuova, e la conquista non è più per le potenze che una questione di coscienza e di opportunità.

Questa è la nostra unica opinione.

DANIMARCA. — Il *Dagblad* di Copenhagen ha il seguente articolo:

I preliminari di pace sono insignificanti per noi tranne un punto che ci tocca particolarmente. Il mondo si curò poco di noi ne'nostri giorni di dolore, ed è scusabile se ora noi pensiamo molto ai nostri interessi. Mentre l'Europa e la stampa europea speculano sulle domande della Prussia, sulle concessioni dell'Austria, e sulla futura posizione della Germania, ci sia concesso di meditare sul futuro destino dello Schleswig danese. Non ne abbiamo parlato prima per non aggiungere un amaro disinganno di più a quelli già sofferti da noi, ma siccome la proposta è ora fuori di dubbio, farebbe meraviglia se la stampa danese tacesse di una questione che tra tutte è la più vicina al cuore della nazione.

Il silenzio potrebbe essere frainteso da coloro che tanto potentemente influirono su noi, e potrebbe far pensare che i Danesi sono indifferenti alla riunione coi loro fratelli nello Schleswig, e non danno importanza a quello che è stato fatto onde ciò avvenga. Pensiamo che abbiamo ragione sperando che la espressione: « i distretti dello Schleswig nord determineranno il loro avvenire con *un plebiscito* » significano che questo voto popolare è per stabilire la linea di divisione dacchè non è nominata. Non fa mestieri di aggiungere che solamente questa interpretazione farebbe giustizia alle speranze di tutti i Danesi, nella Danimarca come nello Schleswig, ed al principio della nazionalità. Imperocchè è solamente in virtù dei diritti della nazionalità e della libera scelta del popolo che vi può essere questione di rendere alla Danimarca qualche parte di quello che le strappò la forza. Ma questi grandi principii che saranno la base di una nuova legge delle nazioni non sarebbero rispettati se si tracciasse una linea arbitraria che separi un popolo della stessa nazionalità.

Per la Danimarca sarebbe pericoloso se il plebiscito le desse troppo in modo da far nascere una questione di nazionalità che cagionasse il pretesto d'intervento estero. Ma è una ingiustizia per la Danimarca, ed una colpa contro il principio della nazionalità se la linea fosse tirata a traverso de'distretti abitati da un popolo che per educazione mentale e fisica appartiene alla nazione danese, e che agogna di riunirsi sotto lo stesso Re e sotto la Costituzione. E per noi una profonda umiliazione se taluno dice che qualunque pezzo di terra che ci vien dato è un dono di mano possente che non dobbiamo ricusare. Ma se la ristaurazione non è un atto di grazia, ma l'attuazione di un gran principio, abbiamo il diritto di aspettarci che sarà estesa in guisa da rendere piena giustizia a questo principio. Le espressioni de'diari germanici, e gl'indirizzi degli ufficiali e dei magistrati prussiani hanno fuorviato l'opinione pubblica in Europa intorno ai veri sentimenti degli abitanti nello Schleswig, ma è un fatto concesso anche dal partito tedesco nello Schleswig che non solo nel nord dello Schleswig danese, ma nel Sundeved e nell'isola di Alsen i sentimenti danesi sono vivissimi. Il voto popolare nello Schleswig dee comprendere tutti i distretti ove gli abitanti parlano, pensano e sentono come i Danesi. La linea vuole esser tirata al sud di Flensburg il cui voto stabilirà a qual parte quella città dovrà appartenere, e all'ovest deve tirarsi a Bredsted. Solamente allora si potrà dire che la popolazione dello Schleswig decide del suo avvenire, e con questi mezzi sarà fatta giustizia al gran principio delle nazionalità.

BIBLIOGRAFIA

DEI BAGNI DI LUCCA

Notizie topografiche, storiche e mediche di ALESSANDRO CARINA, *medico direttore delle terme di detto luogo.* — Firenze, coi tipi di Mariano Cellini e Comp. alla Galileiana, 1866, in-8° di pag. 380 con una pianta topografica dei Bagni di Lucca.

I Bagni di Lucca non sono solamente cosa lucchese, ma sono e vogliono essere ancora un vanto d'Italia, la quale ha in essi un luogo così da natura disposto e così dall'arte accomodato da *parere il paradiso deliciano*, come ebbe a dirlo Franco Sacchetti in un suo sonetto a Michele Guinigi. È da più secoli che gente d'ogni nazione corre a godersi la state fra quelle frescure e risanare in quelle acque; e sono pressochè trent'anni che il professor Carina ha il governo di quelle terme; e vorremmo quasi dire che tutti questi anni egli gli abbia impiegati a preparare e compilare quest'opera, con ciò sia che questa mostri veramente di essere opera di lunghi studii e di laboriose investigazioni. Onde è che ci piace di rallegrarcene subito col suo autore.

Molti avevano già scritto intorno a questi *Bagni*, cominciando da quel Gentile da Fuligno nella prima metà del secolo decimoquarto. Il Carina per altro che viene l'ultimo, ci pare che l'abbia fatto in modo che quelli che il precedettero, non si proposero nemmeno, e di guisa che non lasci via ad altri di dirne nulla più, ed aggiungere parola, imperciocchè, se l'opera sua ha difetto, è d'averne detto troppo. Bel difetto, avvegnachè non sia troppo di parole, ma di cose, a rovescio di quello che usa oggi in questa stemperatura d'ogni cosa, onde si va in fama d'uomini che la sanno lunga, perchè vanno per le lunghe. Il Carina fa un libro di pressochè 400 pagine, ed è più breve d'un opuscolo alla maniera usata. Noi che siamo stanchi di essere immersi in quel *mare magnum* in cui si affogano i lettori, e che è la piscina verbosa di tanti, se non più valutati, certo più correnti scrittori, ci siamo sentiti confortare leggendo questo volume, in cui si ammaina più che non si sguazzi. Sia benedetto il Carina che non ci fa schiattare sotto la presontuosa pompa di sue parole, e non ci chiama a scuola di prosopopea, che è il gran magistero di quelli che più edificano la gente, romoreggiando nel vuoto.

Torniamo al proposito nostro, dicendo e ripetendo che il Carina ha fatto un libro bene studiato ed assai faticato. Chi potesse non crederci, lo compri, pur che non sia così male assuefatto o così stancato da non riescire a leggere un libro. E quel del Carina è anche molto bene ordinato e meglio spartito. Quattro sono le parti sue. Nella prima dice delle condizioni fisiche di quei territorii. Nella seconda ne racconta la storia. Nella terza parla dell'analisi chimica che delle diverse sorgenti termali ha fatto il professor Emilio Bechi. E nella quarta discorre delle facoltà medicinali di quelle acque. Il ripartimento ci pare che sia tale che non lasci a desiderare di più, e la trattazione d'ogni parte è piena e nutrita così da appagare chi ne voglia maggiormente sapere. Noi non ci fermeremo su ciascuna delle sue parti, dappoichè per le più parti ci sentiamo assai manchevoli e non competenti a pur toccarne, essendo che nulla ci conosciamo di quelle scienze naturali, in cui sono fondate, e di cui mostrano avere gran sostanza senza alcuna pedanteria o sfoggio di dottrinume. Ben ci sembra di potere senza troppa presunzione mettere alcun po' il dito su quella parte, che è per avventura la maggiore del libro, e che ne dice la storia, imperciocchè, senza pur volerne portare giudizio, ci pare di potere essere capaci di comprenderla almeno.

E per questa parte, a dire secondo che ne abbiamo compreso, il libro del Carina ci è sembrato cosa assai rara e da mettere in esempio. Anche della scuola storica se ne volle fare una specie di chiesa, onde, chi non ci fosse ammesso, non ne dovesse saper nulla. Il Carina col suo libro è venuto mostrando *che si può avere dello spirito*, anche senza essere della compagnia. E questa è dimostrazione che l'Italia, se ci badasse, potrebbe avere per molte parti. Ad ogni modo il Carina colla sua storia ha fatto un lavoro, che, se non temessimo di parere poco estimatori di noi, additando i Francesi, vorremmo dire che corre un po' alla somiglianza di quelli del Thierry. Certo che egli ha guardato a lui, ed ha fatto bene: e così ne ha data una bella prova di quello che sia e di quello che valga, in mano a chi ci abbia ingegno e mente acconcia, il metodo induttivo e congetturale, ricostruendo su pochi documenti e poveri indizii la storia di quei tempi, che sono maggiormente ignorati; ed è singolare a vedere come egli, congetturando ed argomentando di buona ragione su quei pochi cimelj, che ne ha scavato o rimesso in luce, ci dia al possibile, ed assai valorosamente a conoscere ciò che allora fossero e di chi già fossero quei territorj. E non basta, chè egli su quel magro filo dei Bagni ci viene bellamente e giustamente ritessendo quasi che tutta la storia di Lucca, che fu repubblica, la quale di suo senno (poniamo che non fosse sempre gran senno, e fosse in fine con molta strettezza di ordini e d'intendimenti) durò e si mantenne quanto quella di Venezia, e poi, più felice di Venezia, si resse napoleonicamente coll'Elisa, che le donò nuova vita, e coi Borboni seppe talora governarsi liberalmente, e spesso e bene provvidamente.

Questa è storia, come la scrive pure il Carina, che mette nel suo racconto una mirabile imparzialità con gran misura di parole, tanto che paja aver paura di essere sopraffatto dagli stessi suoi giudizi. Per tal modo scrivendo, si mostra fermo proposito di toccare il vero, e si ha pei lettori quel rispetto che non è piaggeria verso alcuno, ma è omaggio reso alla rettitudine di tutti. Non è però che anche egli non sia uomo, e a qualche punto non mostri di avere pur egli le sue passioncelle, sia di favore, sia d'avversione; ma sono cosa così lieve e così rada che si scorgono appena da chi ci ficchi ben gli occhi.

E poichè discorrendo di questa storia cademmo a dire come il suo autore ne dovesse aver presso l'innanzi da alcun Francese, alla maniera di quello esemplandola, non vogliamo lasciar di soggiungere, quasi per iscontare quel peccato in cui siamo caduti, che egli non sarebbe per avventura riuscito a condurla in quel modo che ha fatto, e non se ne sarebbe nemmeno invogliato, se i Bagni e lui non fossero stati accosti a Lucca, dove tal sorta di studi storici e prammatici trovano naturalmente molti aiuti ed assai stimoli, essendo che là fossero, prima che altrove, coltivati, in guisa che i volumi dell'Accademia lucchese corsero per rara cosa fino in Germania, dove si studia tanto quanto hanno potuto mostrare pur ora le vittorie prussiane, imperciocchè, mettiamocelo bene in mente, una nazione tanto può quanto sa. Nè la cultura di quegli studi è venuta meno a Lucca; e quanto sia là tuttavia fiorente e viva, bastano a mostrarlo il Bongi e il Minutoli colle opere loro e le loro esercitazioni, ed assai buon testimonio n'è pure questo libro del Carina del quale adesso resterebbe che dicessimo come sia scritto per chi possa tuttavia credere che lo scrivere faccia parte d'un libro. Al quale proposito ci contenteremo senz'altro di ricopiare quello che ne fu già detto nella *Gioventù*, e tanto più volentieri raccogliamo quelle parole, perchè, più che di lode al Carina, vorrebbono tornare di buon avviso ad altri, se eglino potessero mai degnarsi di leggere ciò che non ha il suggello della maestà loro, e che non sia pregnante di alte *missioni*, di *còmpiti* e di *magnifici* fatti. Ecco adunque ciò che dello stile di questo libro si ebbe già a scrivere nella *Gioventù*, quando ne fu pubblicata la prima parte. « Non diremo che sia ot-« timo, ma ci pare di potere con verità dire che « è buono, massime ponendo mente alla lingua « e allo stile di tanti che vanno pure, giusta-« mente e non giustamente, per la maggiore, e « al cui esempio si rigiudicano i classici, che da-« vanti a loro sembrano di altra lingua e di al-« tra ragione. Onde è che i classici restano in « aria tutt'al più come idoli d'altro tempo, a « cui noi porgiamo incensi così per non parere e « darne ad intendere che noi ne manteniamo la « religione e ci confermiamo al fatto loro: e chi « non ci vede la conformità, peggio per lui che « non ha occhi da apprezzare certe scritture « fatte bravamente a occhi e croce con molta « sicurezza. »

Egli invece, il Carina, scrive tanto meglio quanto meno si mostra sicuro del fatto suo, e non studia di storiarla alla grande. Egli va semplice e convenientemente composto; e se la semplicità sua non è sempre aurea nè pura, nè sempre di buona lega la sua composizione, almeno non fa mai inganno col modo onde si spaccia. E mettendo fine alle parole nostre, non vogliamo lasciare di rallegrarci coi Bagni di Lucca, che hanno la buona ventura di avere un uomo come il professore Carina. Sappiano essi non fallire mai della loro gratitudine verso chi ha speso tanta parte di sua vita in lor servigio, e che gli ha pur donati di questo libro, che resterà a loro onore e vantaggio.

ANTONIO GHIVIZZANI.

ULTIME NOTIZIE

Si legge nel *Moniteur*:

Il *Times* dell'11 agosto crede scoprire intenzioni bellicose per parte della Francia nel fatto della compera di cavalli per la cavalleria, e di salnitri.

Il Governo francese ha anticipato di qualche mese la sua rimonta annuale dovendo temere la concorrenza dei Governi stranieri, i quali durante la guerra hanno comperato più di 20,000 cavalli in Francia.

Quanto alla provvista delle polveri, essa è completa; il Governo non ha dunque bisogno di comperare salnitri, e la miglior prova delle sue intenzioni pacifiche si ha in ciò che l'imperatore ha firmato anticipatamente sino dal 1° di questo mese il rinvio della classe del 1859.

Il *Times* dà come altro indizio delle intenzioni bellicose da lui attribuite al Governo francese l'arrivo in Francia del generale Mac-Mahon, il quale sarebbe stato richiamato dall'Algeria.

Ora il viaggio del governatore generale è stato provocato dalla morte del suo suocero, il duca di Castries; ed il maresciallo, trattenuto da affari di famiglia, non è stato ancora ricevuto dall'imperatore.

— L'*Ag. Havas* ha da Berlino 10:

Il generale di Voigts-Rhetz è stato nominato governatore generale del Regno d'Annover.

Si assicura che il principe d'Ysenbourg è stato incaricato di far capire alla regina d'Annover, che la prolungazione del suo soggiorno ad Annover potrebbe dar luogo ad inconvenienti che per suo interesse doveva evitare.

— La *Spen. Zeit.* del 14 dice che le trattative di pace col Vurtemberg e col Baden sono prossime a buon fine, ma che sono sopraggiunte delle difficoltà colla Baviera, difficoltà che cagionano naturalmente un ritardo.

Che se allo spirar del termine dell'armistizio, cioè a dire pel 22 agosto, la situazione non si modificasse, sarebbero riprese le ostilità.

— Si legge nella *France*:

Il *Principato* di Barcellona dà una notizia che può far temere nuovi torbidi in Catalogna.

Il capitano generale avrebbe fatto partire con un treno *express* alla volta di Martorell un battaglione con ordini segreti, e sarebbero stati arrestati i capi stazione di Martorell e di Barcellona.

Al tempo istesso venne pubblicato un *bando* che ordina agli abitanti di Martorell di consegnare le armi.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 14.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	13	14
Fondi francesi 3 0/0	69 —	69 07
Id. 4 1/2 0/0	98 25	97 90
Consolidati inglesi	88 3/8	88 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 15	52 45
Id. (fine mese)	52 15	52 40
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	648	650
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	332	333
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	82	80
Id. Lomb.-venete	383	382
Id. Austriache	353	352
Id. Romane	63	65
Obb. strade ferr. Romane	107	109
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Berlino, 14.

La *Gazzetta di Spener* annunzia che le trattative di pace col Wurtemberg e col Baden sono prossime a terminare.

Nelle trattative colla Baviera sopravvennero alcune difficoltà. Se allo spirare dell'armistizio, cioè col giorno 23 agosto, la situazione non venisse a modificarsi, le ostilità sarebbero riprese.

Alla Camera dei deputati discutesi il progetto d'indirizzo. Waldek, Grabow ed altri ringraziarono il Re con parole generose ed espressero la speranza che il conflitto cagionato dal bilancio verrà a cessare. Parlarono sulla grandezza della Prussia e sull'unità della Germania.

Parigi, 14.

Il principe Napoleone partì ieri per la Svizzera.

I giornali dicono che l'Imperatore andrà al campo di Châlons il giorno 18.

Berlino, 14.

Il Ministero ha presentato il progetto per un bill d'indennità per l'amministrazione del 1862 sino ad ora. Chiese l'autorizzazione di provvedere alle spese di quest'anno fino alla somma di 154 milioni di talleri. Il Ministero domandò inoltre un credito di 60 milioni e disse che credeva opportuno di emettere buoni del tesoro rinunziando all'idea di fare un prestito. Soggiunse di non poter sapere se sarà necessario di fare altre spese, essendo stato conchiuso soltanto un armistizio e non la pace.

Londra, 16.

L'Agenzia Reuter annunzia che l'imperatore Napoleone ricevette l'ambasciatore prussiano il quale consegnò a S. M. la risposta della Prussia alla nota, colla quale l'imperatore esprimeva il desiderio che si procedesse ad una rettificazione di frontiere. La Prussia dichiara che questa domanda è inaccettabile.

L'imperatore disse all'ambasciatore che l'opinione pubblica lo aveva deciso ad esprimere tale desiderio che egli considera giusto; dichiarò tuttavia che il buon accordo fra la Prussia e la Francia non sarà in alcun caso turbato. L'imperatore espresse ad un tempo la speranza che la Prussia non oltrepasserà la linea del Meno.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 14 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro sempre basso, ma fino da ieri stazionario nel settentrione. Forte abbassamento da ieri in tutte le stazioni del mezzogiorno. Temperatura diminuita. Pioggia qua e là nel settentrione. Cielo nuvoloso. Mare mosso. Soffiano i venti del quarto e primo quadrante.

Cattivo tempo al nord d'Europa. Stagione incerta e burascosa.

Firenze, 15 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro sempre stazionario nel settentrione, e rialzato nel mezzogiorno della Penisola. Cielo qua e là sparso di nubi e pioggia in alcuni luoghi nelle ultime 24 ore. Temperatura aumentata. L'Adriatico agitato, il Mediterraneo generalmente mosso. Dominano i venti del 4° quadrante.

La stagione si mantiene variabile e temporalesca.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 14 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 749, 1	mm 749, 0	mm 751, 8
Termometro centigrado	21, 5	26, 0	20, 0
Umidità relativa	68, 0	50, 0	80, 0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	NE quasi for.	NO debole	SO debole

Temperatura { Massima + 26,3 / Minima + 15,0
Minima nella notte del 15 agosto + 16,3.

Nel giorno 15 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 749, 5	mm 749, 8	mm 752, 2
Termometro centigrado	22, 5	27, 0	19, 0
Umidità relativa	80, 0	41, 0	82, 0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo	sereno
Vento { direzione / forza	NO debole	NO debole	SE debole

Temperatura { Massima + 27,5 / Minima + 16,3 } Pioggia nelle ore p. mm. 1,3.
Minima nella notte del 16 agosto + 14,3
Alle ore 3 1/2 pom. scossa d'acqua di poca durata. Tuoni alla lontana.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 16 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		58 »	57 3/4	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % » 1 aprile		40 10	39 90	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	» »	» »	» »	1425	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	1410	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	»9 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	29 »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	170 »	168 »	» »	» »	» »	» »
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	378 »	376 »	» »	» »	» »	377 c.
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30	485 »	475 »
Bologna	30	99 5/8	99 1/2
Ancona	30	99 5/8	99 1/2
Napoli	30	99 5/8	99 1/2
Milano	30	99 5/8	99 1/2
Genova	30	99 5/8	99 1/2
Torino	30	99 5/8	99 1/2
Venezia e f. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30	27 30	27 »
Detto	90		
Parigi	30	108 3/4	108 1/4
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 70	21 65
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 58 contanti; pezzi da 20 franchi 21 65.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERÀ.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

Strade ferrate Romane

(Sezione NORD)

Domenica 19 Agosto 1866

AVRÀ LUOGO

UN TRENO STRAORDINARIO

DI ANDATA E RITORNO

DA FIRENZE E SIGNA A LIVORNO

Parte da Firenze a ore 6 20 ant.		Parte da Livorno a ore 9 15 pom.
Arriva a Signa » 6 40 »		Arriva a Signa » 11 15 »
Parte da Signa » 6 45 »		Parte da Signa » 11 20 »
Arriva a Livorno a ore 8 45 »		Arriva a Firenze a ore 11 40 »

Prezzo dei biglietti per l'andata e ritorno da Firenze e Signa.

1ª Classe L. it. 10 00 = 2ª Classe L. it. 8 00 = 3ª Classe L. it. 5 00

Avvertenze.

1° A questo Treno la Società non garantisce maggior numero dei posti seguenti:

da FIRENZE: 1ª Classe N° 60 - 2ª Classe N° 180 - 3ª Classe N° 800
da SIGNA: » 10 » 80 » 250

2° I ragazzi pagheranno l'intero biglietto.

3° Non si ammettono bagagli.

4° Si rammenta al pubblico che i biglietti venendo venduti soltanto alla Stazione Centrale ed all'Agenzia di Città, la Società non risponde delle frodi cui potessero andar soggetti coloro che comprassero i biglietti che in simili circostanze vengono venduti per le vie da persone estranee al servizio.

5° I suddetti biglietti si troveranno vendibili all'*Agenzia di Città* in piazza della Signoria, dalle ore 4 alle ore 10 pomeridiane del **Sabato 18 agosto**, ed alla *Stazione Centrale* dalle ore 5 15 ant. della **Domenica 19**, fino a *cinque minuti* prima della partenza dello Speciale suddetto. A SIGNA nel modo consueto incominciando la vendita un'ora prima della partenza.

6° Detti biglietti saranno validi pel ritorno col Treno speciale soltanto.

Firenze, 15 agosto 1866.

Il Capo del movimento
S. Dumini.

2148

STRADE FERRATE DEL SUD DELL'AUSTRIA, DELLA VENEZIA, DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

TITOLI PROVVISORI D'AZIONE

Col presente avviso l'I. R. tribunale di commercio in Vienna porta a conoscenza del pubblico quanto segue:

Ad istanza della Banca Anglo-Austriaca venne chiesto a favore del sig. B. M. Strupp, negoziante in Ruhla, granducato di Sassonia-Gotha, ed emanato un decreto d'ammortizzazione per causa di smarrimento degli 8 titoli provvisori d'azione della suddetta Società, numeri 21419, 21420, 21421, 21333, 132175, 169339, 169340, 169341, del valore di fiorini 200, ossia franchi 500 per cadun titolo, tutti intieramente liberati e muniti tutti dei relativi cuponi dal n° 14 al 18, cioè dal 2 settembre 1865 fino a tutto il 2 settembre 1867.

Le persone che fossero in possesso di quei titoli, o che credessero avere delle pretese da elevare sui medesimi, sono invitate a farne esplicita dichiarazione al precitato I. R. tribunale di commercio entro il termine di un anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine i suddetti titoli saranno dichiarati ammortizzati.

Vienna, li 24 aprile 1866. 2149

STRADE FERRATE DI STRADELLA E DI PIACENZA

Si prevengono i signori azionisti che a cominciare dal giorno 16 agosto corrente in avanti, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane, saranno pagati in Torino dalla Cassa della Società, via delle finanze. n° 19, ed in Piacenza dal signor Gaetano Ponti banchiere, gli interessi del 1° semestre 1866 ed il dividendo al 31 dicembre 1865, determinati dal Consiglio di amministrazione in lire 15 15 per ciascuna azione, cioè:

Interessi del 1° semestre 1866 . . .	L. 12 50
Dividendo del 1865	» 2,65
Totale . . .	L. 15 15

Torino, 11 agosto 1866.
2147 L'Amministrazione.

URGENTIORA ET FREQUENTIORA ARTIS

Piccolo breviario medico del professore comm. Scipione Giordano (acque minerali; avvelenamento; cholèra; esenzione di leva; ferite; ostetricia; regolamenti sanitari, ecc.) — Legati in brochure L. 2 75, alla Bodoniana L. 3, in tutta tela L. 3 50.

Contro vaglia postale allo stabilimento Civelli, via Panicale n° 39. Si spedisce franco in provincia. 2142

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

AVVISO.

In seguito alla renunzia emessa dall'eccellentissimo signor dottore Torquato Ferratini dal posto di medico chirurgo condotto in Colle, il sottoscritto sindaco dichiara aperto il concorso al posto medesimo al quale va annessa l'annua provvisione di lire 1,400, più l'emolumento di lire 75 60 per il servizio da prestarsi in questo spedale, assegnando a coloro i quali intendessero di concorrere a tale impiego il tempo e termine di giorni 30 dalla data del presente avviso per presentare a questo uffizio le loro domande in carta da bollo corredate delle relative matricole medica e chirurgica, dei consueti certificati di specchietto e di buona condotta, nonchè della fede di nascita del postulante.

Gli obblighi inerenti a tale condotta sono quelli tracciati dal regolamento per il servizio sanitario in questo comune de' 18 marzo 1864 ostensibile a chiunque in quest'uffizio comunale.

Colle, li 13 agosto 1866.

Il sindaco
2144 M. Dini.

LA MODE ILLUSTRÉE

JOURNAL DE LA FAMILLE

PARIGI — Anno VII.

	Trim.	*Sem.*	*Anno*
Giornale e modelli	L. 5 »	L. 9 »	L. 17 »
Come sopra e figurino colorato . . .	» 9 »	» 17 »	» 32 »
Modelli illustrati	» 1 75	» 3 »	» 5 »

Le associazioni si ricevono da G. Polverini, recapito alla cartoleria Giulian via del Proconsolo, n° 17.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LUCCA

AVVISO D'ASTA

per appalto di dazio consumo governativo.

In dipendenza del luogotenenziale decreto del 28 giugno p. p. n° 3018 con cui veniva disposto che col primo gennaio 1867 dovessero attuarsi i dazi di consumo colle tariffe e prescrizioni testè approvate dai due rami del Parlamento, ed in esecuzione della circolare del Ministero di finanze, Direzione generale delle gabelle, n° 39350-2195, alcuni comuni di questa provincia già convenuti col Governo, non avendo aderito alla proroga dei loro contratti per un biennio a datare dal 1° gennaio p. v. coll'aumento di cui nell'art. 8 del detto luogotenenziale decreto e della citata circolare, si rende noto che si farà luogo in questa prefettura avanti il signor commendatore prefetto o chi lo rappresenterà all'asta per l'appalto del dazio consumo assegnato ai municipii di **Borgo a Mozzano, Buggiano, Coreglia Antelminelli, Massa e Cozzile, Pescaglia, Stazzema, Uzzano, Vellano.**

Il primo esperimento sarà il giorno 30 del volgente agosto alle ore 9 ant.

In caso di deserzione si farà luogo al secondo esperimento il giorno 17 settembre p. v. all'ora di cui sopra.

Il termine utile (fatali) per presentare le offerte d'aumento non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione scadrà pel primo esperimento il giorno 8 settembre a mezzogiorno p. v. e pel secondo il giorno 26 settembre pure a mezzogiorno.

L'asta si farà a schede segrete ai termini del regol. del 13 dicembre 1863.

Le offerte dovranno essere scritte in carta da bollo da cent. 50, sigillate, datate, firmate dall'attendente o da un di lui mandatario, e dovranno contenere l'indicazione chiara ed esatta del prezzo d'appalto.

Il canone annuo a netto su cui si aprirà l'asta, formato da quella stessa somma che i comuni posti all'appalto avrebbero dovuto pagare per abbuonamento secondo l'art. 8 del succitato luogotenenziale decreto, è di L. 37,869 71 sul quale si apre l'incanto.

Si dovrà unire alla scheda per cautelare l'offerta la quietanza del deposito fatto nella tesoreria del ventesimo della somma totale su cui si apre l'incanto, cioè il canone biennale, quale ventesimo è di Ln. 3,786 97.

In seguito al deliberamento si riterrà soltanto il deposito di quell'offerente a favore del quale sarà seguita l'aggiudicazione, mentre gli altri saranno restituiti al momento del chiudimento dell'asta.

L'approvazione definitiva del deliberamento è riservata al Ministero delle finanze, e l'aggiudicatario dovrà entro giorni dieci dalla data dell'atto di deliberamento prestarsi alla formale stipulazione del contratto ed all'adempimento degli obblighi relativi, sotto comminatoria di perdere la cauzione d'offerta, e di vedere riaperto l'incanto a tutto suo rischio e pericolo, oltre il doversi uniformare a prestare la cauzione di cui all'art. 3 del capitolato d'oneri e agli altri obblighi risultanti dal medesimo.

Il detto capitolato e l'elenco dei comuni da appaltarsi colla indicazione de canone a ciascuno come sopra attribuito, sono visibili in questa prefettura nelle ore di uffizio.

Il contratto non dà luogo a spesa di registro.

Le spese d'asta, contratto, copie, bolli ed ogni altra relativa sono a carico dell'appaltatore.

Saranno inoltre osservate le disposizioni tracciate dalla circolare del Ministero delle finanze del 15 dicembre 1861, n° 146, e gli altri ordini e regolamenti veglianti.

Lucca, li 12 agosto 1866.

Il prefetto
2148 L. Tegas.

2139 AVVISO.

Il cancelliere della pretura di mandamento di Sesto, ufficiale delegato alla vendita dell'infrascritto immobile, fa noto che procedutosi la mattina del di 9 agosto stante al pubblico incanto per la liberazione dell'immobile che appresso, appartenente alla chiesa vacante di Santa Maria a Castello, questo venne effettuato nel modo che segue:

Un podere con casa colonica posto nel popolo di San Michele a Castello, comune di Sesto descritto nella perizia dell'ingegnere Eugenio Folciani del dì 25 novembre 1865 esistente negli atti del tribunale e stimato con detta perizia lire novemila centosessanta e cent. 00, fu rilasciato al sig. Luigi Pompignoli pittore domiciliato in Firenze, piazza di Santa Croce n° 3 ed elettivamente in Sesto presso Francesco Pacciani per la somma di lire italiane diecimila cinquecentotrentaquattro già da lui offerta.

Si rende pertanto noto al pubblico che il termine per l'aumento del sesto scade nel dì 24 agosto corrente e che tale aumento potrà farsi da chiunque abbia adempite le condizioni prescritte dall'art. 672 del vigente Codice di procedura civile, e purchè venga fatto con atto ricevuto dal cancelliere sottoscritto con la costituzione di procuratore.

Dalla cancelleria del mandamento di Sesto.

Li 13 agosto 1866.

Il cancelliere
Dott. Tommaso Teghini

2140 DIFFIDAMENTO.

Il sacerdote Pietro Monti, priore della chiesa di Santa Lucia sul Prato dichiara di aver rilasciato un'accettazione in bianco per lire mille nelle mani del sig. . . . . . . il quale gli ha asserito di averla smarrita; diffida perciò chiunque dal ricevere a titolo di sconto, ed a qualunque altro titolo la detta cambiale, qualora fosse stata ritrovata da qualcuno ed arbitrariamente riempita.

P. Pietro Monti.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Sopra domanda delli Rosa, Giuseppe, Giuseppina e Carolina madre e figli Miglio il tribunale civile di Novara con provvedimento 8 corrente agosto ordinò che siano assunte informazioni intorno alla assenza delli Francesco e Cipriano Miglio fu Tommaso rispettivi figli e fratelli degli instanti, già domiciliati e residenti in Divignano.

Novara, 12 agosto 1866.
2141 Brughera, proc.

La signora Adriatica Franceschi residente a Firenze via della Stufa, n° 21, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione di Firenze del 28 luglio decorso con atto ricevuto dal sottoscritto nel 30 luglio stesso, dichiarò di accettare con benefizio di inventario la eredità relitta dal di lei padre fu Ferdinando Franceschi morto in Firenze nel 25 maggio di quest'anno, con riservo di procedere agli atti ulteriori nei modi e termini prescritti dal vigente Codice civile.

Dalla cancelleria della pretura Santa Maria Novella.

Firenze, li 14 agosto 1866.
2152 E. Pierotti, vice-canc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(2ª pubblicazione)

Per gli effetti di cui all'articolo 23 e seguenti del Codice civile italiano, si rende noto che il tribunale di Genova, con sua ordinanza del 10 ottobre 1865, sulla domanda di Pellegra Antola moglie di Giuseppe Capurro, domiciliata in Sori, mandava assumere informazioni sull'assenza di Giuseppe e Giuseppe Agostino padre e figlio Capurro, deputando il signor pretore del mandamento di Recco.

Per detta Pellegra Capurro
1823 G. Ferrando, proc. capo.

2146 AVVISO

Il tribunale civile di Livorno, ff. di tribunale di commercio, ha proferito la seguente sentenza all'udienza del dì 8 agosto 1866 da registrarsi a suo luogo e tempo.

Dichiara il fallimento della ditta di commercio cantante in Livorno sotto il nome di Giulio Sordi, rappresentata dal di lui figlio Agatone Sordi, fissandone provvisoriamente la data al dì 6 agosto corrente con riservo di retrotrarla ad altra epoca, qualora vi sia luogo.

Delega il giudice signor Diederigo Barigazzi alla procedura di tale fallimento, e nomina in sindaco provvisorio al medesimo il signor Matteo Montelatici.

Ordina l'apposizione dei sigilli alla stamperia ed effetti mobili del fallito e determina che i creditori del fallito medesimo si adunino avanti il giudice delegato nella Camera di consiglio di questo tribunale nel dì ventisette agosto corrente a ore undici antimeridiane per procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Il cancelliere
A. Cempini.

2145 AVVISO

Il signor Giovanni Luca Borghi negoziante e possidente, domiciliato in Livorno, rappresentato dal dottore Emilio Lambardi di lui procuratore legale, con sua comparsa del 4 agosto corrente ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Livorno affinchè si compiaccia nominare un perito, e commettere al medesimo di fare la stima dei seguenti beni immobili di proprietà del signor Sabatino del fu Ranieri Mazzoncini, possidente, domiciliato in Livorno, situati in detta città, cioè — Uno stabile composto di piano e tre piani superiori, faciente angolo sulla via del Leone e sulla via Adriana con un appezzamento di terreno ricorrente a confine dello stabile medesimo, e che fa fronte lungo la via Adriana, e ciò per l'effetto di procedere alla subastazione dei beni stessi, in ordine al precetto dei 30 giorni fatto dall'usciere Francesco Milani al prefato Sabatino Mazzoncini con atto del 14 giugno 1866 stato trascritto all'uffizio delle ipoteche di Livorno nel dì 19 giugno detto, vol. 3, n° 1106, del reg. gen., vol. 1, art. 251, registro delle trascrizioni.

Livorno, li 6 agosto 1866.

Dott. E. Lambardi, proc.

CAVALLI.

Una quantità di bei cavalli (arabi) da vendere, è giunta in Firenze e vi si fermerà qualche giorno.

Fra questi cavalli ve ne sono dei siriaci e tra gli altri il notevole cavallo bianco *Emir* celebre allievo dello stallone *Elmas*.

I cavalli si trovano all'albergo di Luigi Minoccheri, fuori Porta San Gallo, n° 678. 2130

EREDITÀ BENEFICIATA DADDI DI PISTOIA

Assegnazione di termine perentorio e citazione

Il tribunale civile di Pistoia alla udienza dei 9 agosto 1866 prontunziava una sentenza colla quale approvava il rendimento di conti della eredità beneficiata del fu Giuliano Daddi di detta città presentato in data 4 giugno 1866 dall'erede beneficiato signor Maestro Giuseppe Daddi rappresentato dal suo procuratore dott. Giuseppe Grossi; delegava il giudice sig. Giovacchino Agnelli per la liquidazione de' conti di ciascun creditore dell'eredità suddetta, per il reparto, rilascio di mandati, tassazione di spese ecc., ed ordinava la pubblicazione di un estratto di detta sentenza nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ed il prefato signor giudice delegato in adempimento di detta sentenza emetteva la seguente ordinanza.

A dì 11 agosto 1866.

Il sottoscritto giudice delegato con decreto del tribunale civile di Pistoia dei 9 agosto 1866 per la liquidazione dei conti dei creditori della eredità beneficiata del fu Giuliano Daddi, reparto e rilascio di mandati, tassazione di spese, portando ad esecuzione le disposizioni del decreto medesimo ordina a tutti ed a ciascuno dei creditori di detta eredità beneficiata di depositare nella cancelleria di questo tribunale i loro titoli con nota in cui sieno indicate le somme delle quali ciascuno di essi si proponga creditore dentro il dì 27 agosto 1866 che dichiara perentorio; dice che sopra i titoli e carte presentate nel termine che decorrerà fino al giorno suddetto sarà redatto e proposto a cura dello stesso giudice delegato e coll'opera del perito calcolatore signor Giuseppe Breschi che nomina per istruzione dell'animo proprio uno stato di assegnazione o di ripartizione per contributo fra i creditori riconosciuti della eredità beneficiata Daddi. Dice altresì che nella mattina del dì 6 settembre 1866 avanti detto giudice delegato nelle stanze del tribunale civile di questa città alla presenza de' creditori, dell'erede beneficiato, o loro mandatari che compariscano, o anche in caso di loro non comparsa sarà proceduto alla approvazione di detto stato di assegnazione, e ripartizione (salve quelle modificazioni, aggiunte e variazioni che siano riconosciute opportune e di giustizia), o per concordato degli interessati o per ordinanza del giudice suddetto in caso di non comparsa di alcuni dei creditori che avessero già presentati i loro titoli e note come sopra, e che contemporaneamente saranno rilasciati i mandati da essere senza altro esecutivi e pagabili dall'erede beneficiato sig. Maestro Giuseppe Daddi cogli assegnamenti che ritenga di pertinenza della eredità medesima, e ottenuti dalla vendita degli oggetti ereditari. Tassa le spese del giudizio fino alla emanazione del suddetto decreto de' 9 agosto 1866 e compresovi la spedizione e copia autentica in Ln. 260, prelevabili dagli assegnamenti ereditari riservandosi di tassare in seguito quelle che occorreranno fino al compimento dell'affare.

Dice infine che questa ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* insieme al decreto suddetto a cura del signor dott. Giuseppe Grossi procuratore legale del signor Maestro Giuseppe Daddi.

Così ordinato nel tribunale civile di Pistoia li 11 agosto 1866.

Segnati: G. Agnelli giud. delegato

A. Guelfi cancelliere

Per copia conforme.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Pistoia 11 agosto 1866.

A. Guelfi.

Quindi il sig. Giuseppe Daddi, per mezzo del sottoscritto suo procuratore porta tutto quanto sopra alla cognizione di tutti e di ciascuno de' creditori della eredità beneficiata di Giuliano Daddi, nel modo prescritto in detta sentenza e successiva ordinanza per ogni e qualunque effetto di diritto.

Fatto a Pistoia li 13 agosto 1866.

2151 Dott. Giuseppe Grossi.

2150 EDITTO

Si rende noto alli signori Agostino e Mario Nani figli maggiori del fu Filippo, il primo anche quale procuratore del fratello Pietro, ad Adriana Gradenigo vedova di Filippo Nani quale tutrice dei minori Antonio, Pisana, Leonardo, Marco e Marta Nani fu Filippo, a Federico Gradenigo quale contutore della medesima, tutti domiciliati in Venezia, che li signori Francesco e Giovanni Camerini, Elisa Camerini-Diana, Linda Camerini-Biasini, ed Isabella Camerini-Giro possidenti, rappresentati dall'avvocato Brusoni di questo foro, produsse a questo Regio tribunale provinciale l'istanza 24 luglio anno corrente, n° 7474 da essere intimata al primo di essi nominati, ed altrettante rubriche della medesima da essere intimate agli altri, diretta a provvedere alla mancata in parte intimazione della petizione 7 giugno anno corrente, n° 6040 di essi istanti, che era stata prodotta in confronto delli nobili Filippo e Mario Nani-Mocenigo fu Agostino, Antonio Tommasini quale tutore dei minori Alessandro e Pisana Nani-Mocenigo fu Girolamo, e marchese Girolamo Canonici, e chiesero: — 1° Dovere li convenuti cancellare le due iscrizioni prese a loro favore all'ufficio delle ipoteche di Rovigo, cioè:

a) Quella del 22 marzo 1858, n° 345, a carico della ditta Lodovico Querengo pella somma di lire a. 72894 : 46 : 60, come capitale dipendente da istromento 30 marzo 1802, a rogiti del veneto notaio Micheli a credito di Elisabetta Grimani vedova Savorgnan, ed a debito di Agostino Nani.

b) Quella del giorno stesso 22 marzo 1858, n° 336, a carico di Cristoforo Camerini, pella egual somma di austriache lire 72894 : 46 : 60 e come dipendente dal medesimo istromento 30 marzo 1802 a debito e credito rispettivo come l'antecedente.

2° Ove essi convenuti non si prestassero a cancellare le suddette iscrizioni entro giorni 14 dacchè la sentenza che si invoca sarà passata in giudicato, essere autorizzati a farle cancellare gli attori, e per essi tutti Francesco Camerini, e ciò a spese dei rei convenuti.

3° Dovere gli stessi rei convenuti far tutte le pratiche e procedure necessarie onde sia cancellata anche l'altra iscrizione 13 ottobre 1857, numero 1300, presa a favore della eredità giacente della fu Lugrezia Nani fu Filippo vedova Diedo, amministrata da Elisabetta Diedo maritata Bianchi, a carico di Cristoforo Camerini, pella somma di austriache lire 149503 : 56, come dipendente dal nuziale 30 novembre 1793 e cessione 4 febbraio 1804.

4° Ove essi non si prestino ad attivare le suddette pratiche e procedure entro giorni 30 dacchè la sentenza relativa sarà passata in cosa giudicata, dandone notizia agli attori, e per essi al signor Francesco Camerini, poterle attivare li medesimi attori, o quelli fra essi che lo amassero, e ciò a tutte spese, rischio e pericolo delli rei convenuti.

Stante l'interruzione delle comunicazioni colla città di Venezia, non potendo seguire l'intimazione della istanza stessa, venne costituito in curatore ad essi intimandi domiciliati in Venezia l'avvocato di qui sig. Ceoldo che li rappresenterà fino a che destineranno ed indicheranno al giudizio un procuratore. Per la produzione della risposta alla detta petizione venne fissato l'ulteriore termine di giorni 45 sotto le avvertenze di legge.

Si pubblichi per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Il consigliere d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale.
Padova, 31 luglio 1866.

Carnio, Direttore.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA